



Ai Direttori Dip.ti di Prevenzione SBA
c/o ASP ed ASM

Dott. V. Bochicchio

Dott. V. Nola

Potenza - Matera

Al Direttore Area B - Dip.ti di
Prevenzione SBA c/o ASP ed ASM

Dott. V. Larocca

Potenza - Matera

Al Direttore Area C - Dip.ti di
Prevenzione SBA c/o ASP ed ASM

Dott. G. Cefalo

Dott. V. Tralli

Potenza - Matera

Al Direttore Generale dell'IZS della Puglia
e della Basilicata

Dott. A. Fasanella

Al Direttore Sanitario dell'IZS della Puglia
e della Basilicata

Dott. A. Parisi

Foggia

Alle Sezioni Diagnostiche dell'IZS della
Puglia e della Basilicata

Dott. V. Quaranta

Dott.ssa R. Catanzariti

Potenza - Matera

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
(ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

OGGETTO: PSA: Macellazione domiciliare dei suini per il consumo domestico privato delle carni ed utilizzo sostanze disinfettanti. Modalità operative e Chiarimenti.

Gent.li Colleghi,

pervengono allo scrivente Ufficio richieste di chiarimento da parte di Sindaci e comuni cittadini circa la possibilità e le modalità di effettuazione della macellazione familiare dei suini, della tipologia di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA e di un possibile ripopolamento,

a tal fine, **ritenuto necessario indicare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale**, si comunica quanto segue:

CONSIDERATO che

- la macellazione del suino a domicilio costituisce un'importante tradizione contadina che continua ad essere legata a consuetudini, molto diffusa soprattutto nelle zone rurali e montane nei mesi autunnali ed invernali,



- necessita, per il corretto svolgimento, di disposizioni attuative sulla base dei radicali mutamenti maturati nel corso degli anni, sia di carattere epidemiologico e normativo che di carattere organizzativo e gestionale della Sanità Pubblica Veterinaria,
- nella Basilicata sono presenti Zone di Restrizione II e I nei confronti della PSA;

VISTI

- **Regolamento (CE) n. 178/2002**, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, al fine di conseguire l'obiettivo di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che demanda agli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria il compito di rispettare i requisiti generali in materia d'igiene previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004;
- **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, demandando alla normativa nazionale ogni al tra iniziativa volta a tutelare la salute pubblica a causa della stretta relazione tra il produttore e il consumatore, fatto salvo quanto previsto dalle pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica;
- **Regolamento (UE) 2016/429** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ed in particolare i considerando:
 1. L'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia,
 2. Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare,
- 43. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale. Il ruolo della biosicurezza è anche riconosciuto nella valutazione d'impatto per l'adozione del presente regolamento, in cui i possibili impatti sono specificamente valutati. Le misure di biosicurezza adottate dovrebbero essere sufficientemente flessibili, adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animali interessati e tenere conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici ... *omissis* ...;
- **Regolamento (UE) n. 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio



- **Regolamento di esecuzione UE n. 2019/627** della commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- **Regolamento CE n. 1099/2009** relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- **Regolamento (CE) n. 1069/2009** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), che si prefigge lo scopo di contrastare ed eradicare le malattie degli animali;
- **Regolamento (UE) n. 2015/1375** che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- **Nota Ministero della Salute DGSF prot. n. 27957 del 09/11/2018** "Anagrafe suina – abrogazione della deroga all'obbligo di registrazione in BDN delle aziende che detengono un solo suino destinato all'uso o al consumo personale – chiarimenti";
- **Nota Ministero della Salute n. 23162 del 04/09/2019** "ANAGRAFE SUINA - registrazioni in BDN e aumentato rischio di introduzione della PSA";
- **Nota Ministero della Salute n. 39812-P del 11/11/2020** "Procedure per la macellazione a domicilio del privato ai fini dell'autoconsumo ai sensi dell'art.13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298";

RICHIAMATO il 51° Considerando del Reg. UE 2017/625 "L'accreditamento, se da un lato costituisce lo strumento d'elezione per garantire che i laboratori ufficiali agiscano in conformità di standard elevati, costituisce altresì un processo complesso e costoso, tale da comportare un onere sproporzionato per il laboratorio qualora il metodo di analisi, prova o diagnosi sia particolarmente semplice da eseguire e non richieda procedure o apparecchiature specializzate, come avviene per l'individuazione di Trichine in sede di ispezione, e, a certe condizioni, qualora il laboratorio svolga analisi, prove e diagnosi unicamente nel contesto di altre attività ufficiali ma non di controlli ufficiali";

RICHIAMATO il

- **D.Lgs. 2.02.2021, n. 27**, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117",
- **D.Lgs. 2.02.2021, n. 32**, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117", ed in particolare l'art. 32;

VISTA la **DGR 08.09.2022, n. 577**, "D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32. Approvazione delle "Linee guida per la riscossione delle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l'impiego delle somme riscosse";

RICHIAMATA la **D.G.R. 08.04.2010, n. 604**, avente ad oggetto: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni nonché procedure e indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti di *trichinella*";



RICHIAMATA la DGR 21.06.2018, n. 549, avente ad oggetto D.G.R. 15.12.2015, n. 1638, "Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare" Conferimento funzioni di Autorità; competente per l'assunzione dei provvedimenti previsti dal Reg. (CE) 882/2004" modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la DGR n. 549/18 individua nel Direttore di Area B del Servizio Veterinario della ASL l'Autorità Competente Locale in materia di "Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati";

RICHIAMATA la nota dipartimentale, prot. n. 174080/13AS del 21.10.2019, avente ad oggetto: Esami Trichinoscopici di cinghiali e suini per autoconsumo. Indicazioni operative";

RITENUTO necessario, ai fini della sicurezza alimentare e dell'organizzazione dei controlli ufficiali, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

DATO ATTO che l'attività di macellazione a domicilio ai fini del consumo domestico privato non rientra nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in quanto le carni ottenute **non** sono destinate all'immissione sul mercato e che è prevista nel numero massimo di 4 capi/anno per nucleo familiare;

VISTO il Manuale Operativo Pesti Suine (Rev. n. 3 - dicembre 2022) ed in particolare la sezione relativa alle sostanze disinfettanti;

VISTO il Reg. delegato (UE) 2020/687, che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare:

- l'articolo 63, comma 1, laddove stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione – categoria A – l'Autorità Competente può stabilire l'individuazione di una Zona Infetta al fine di prevenirne l'ulteriore diffusione;
- l'art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella Zona Infetta tra cui: o "l'esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio"; o l'attuazione di "misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla Zona Infetta ad animali non infetti o agli esseri umani"; o il divieto ai "movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al Reg. delegato (UE) 2020/688 della Commissione"; o la garanzia "che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al Reg. (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti";
- l'art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella "Zona Infetta" al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la Regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Reg. di esecuzione (UE) 2021/605;

RICHIAMATA la Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";

DATO ATTO che il Reg. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, stabilisce misure speciali di controllo per la Peste Suina Africana ed in particolare individua nel territorio della provincia di Potenza:

- la Zona di Restrizione II relativa ai Comuni di Lagonegro, Grumento Nova, Moliterno, Paterno, Tramutola;
- la Zona di Restrizione I relativa ai Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo,



Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano;

RICHIAMATA l'OPGR n. 9 del 11.10.2023 "Istituzione della Zona di Restrizione I e II per la Peste Suina Africana nella Provincia di Potenza";

CONSIDERATO che, con nota n. 133556 del 19.06.2023, avente ad oggetto: "Peste Suina Africana – OPGR n. 5 del 3.06.2023 "Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana". Chiarimenti" la Regione Basilicata ha inteso applicare le deroghe, previste dalla normativa comunitaria e nazionale, al depopolamento degli allevamenti suini sia familiari che commerciali nella Zona Infetta (OPGR n. 2/2023) nel rispetto delle misure di biosicurezza;

DATO ATTO che il virus della PSA mostra una recrudescenza a basse temperature, vedasi comparsa di nuovi focolai a distanza di mesi nelle regioni Lazio e Piemonte e come sostenuto dal CNR per le Pesti Suine presso l'IZS di Umbria e Marche;

CONSIDERATO che la normativa vigente in materia di PSA non prevede misure ostative alla macellazione familiare anche nelle Zone di Restrizione;

RITENUTO opportuno nonché necessario procedere, con rapidità, al depopolamento degli stabilimenti familiari consentendo la macellazione presso l'azienda con le stesse modalità degli anni precedenti tanto nelle Zone di Restrizione I e II quanto nel restante territorio regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che uno dei prodotti efficaci nei confronti del virus della PSA è rappresentato dalla candeggina, prodotto facile da reperire, dal costo modesto e di uso quotidiano;

TUTTO ciò premesso,

al fine di consentire le macellazioni domiciliari ed i relativi controlli sanitari da parte delle Autorità Competenti,

nel precisare che

- *nulla osta* alla macellazione domiciliare tanto nelle Zone di Restrizione I e II quanto nel restante territorio regionale con le modalità fino ad oggi effettuate: comunicazione data di macellazione ed esame trichinoscopico;
- l'autoconsumo non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti del Pacchetto Igiene e, di conseguenza, il locale dove viene effettuata la lavorazione delle carni deve rispettare i criteri minimali di igiene

si dispone quanto segue

A. MACELLAZIONE DOMICILIARE DI SUINI

- **Indicazioni di carattere generale di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 27/2021:**
 - divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali,
 - rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali,
 - possibilità, da parte dei Servizi Veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
- **Modalità operative**



a) **Il privato interessato:**

deve comunicare, con almeno 72 ore di anticipo e mediante sottoscrizione dell'apposita istanza relativa alla macellazione domiciliare dei suini, alla ASL territorialmente competente, l'intenzione di macellare a domicilio il proprio suino e concorda il giorno, l'ora e il luogo della macellazione. **È fatto obbligo all'interessato il pieno rispetto degli adempimenti di cui al sistema di I&R e al relativo manuale operativo.**

b) **Il veterinario Ufficiale**

1. **informa** l'allevatore circa le modalità di pagamento per l'effettuazione della visita, poiché trattasi di spese che sono a carico degli operatori privati, giusto art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 27/2021 ed art. 7 del D.Lgs. n. 32/2021.

Si precisa che ai sensi dell'art. 7, co. 1, le spese per l'esame trichinoscopico, anche se effettuato dall'IZS, sono a carico dell'allevatore.

2. **Effettua la**

- **visita ante mortem:**

- **valuta**, una volta ricevuta la comunicazione dal proprietario degli animali dell'intenzione di procedere alla macellazione a domicilio per uso familiare e sulla base delle informazioni in proprio possesso e delle priorità stabilite nell'ambito del piano di controllo aziendale (**Misure di Biosicurezza**), se sussista la necessità di procedere alla visita *ante mortem* degli animali in allevamento, tenuto anche conto della ubicazione /Zona di Restrizione, Territorio Libero o situazione epidemiologica).

NB: Si precisa che nel Territorio non sottoposto a restrizione per gli stabilimenti familiari, ad eccezione di allo stato brado o semibrado, NON sono obbligatorie le misure di Biosicurezza rafforzate.

- **Visita post mortem:**

- **procede** al prelievo di un unico campione di tessuto muscolare per l'esame volto alla ricerca di *Trichine*, dalla carcassa di suino nei punti di reperi;
- **compila** il verbale/scheda di prelevamento, con la data, l'ora, e il domicilio del privato cittadino.
- **inoltra** il campione, unitamente al verbale/scheda di prelevamento ed alla ricevuta del versamento di competenza dell'I.Z.S., per il tramite della Azienda Sanitaria, alla Sezione dell'IZS competente per territorio, previa intesa con la stessa, entro il normale orario di accettazione e comunque non oltre le ore 12.00 dei giorni prefestivi o presso altro laboratorio di analisi accreditato ma con prova non accreditata, nel rispetto di quanto previsto dal 51° Considerando;
- **autorizza** la lavorazione delle carcasse, purché, alla comunicazione dell'esito, sia possibile rintracciare le carni. A tal proposito si precisa che l'autoconsumo sfugge ai regolamenti del Pacchetto Igiene e, di conseguenza, il locale dove viene effettuata la lavorazione delle carni deve rispettare i criteri minimali di igiene;
- **dispone** il blocco cautelativo dell'utilizzo ai fini alimentari delle carni;
- **procede** con immediatezza allo scarico del capo dalla BDR.

Esito Esame per la ricerca di Trichine

- a. **in caso di risultato negativo** il veterinario ufficiale informa l'interessato anche per le vic brevi;
- b. **in caso di risultato positivo** il veterinario ufficiale notifica subito al proprietario del suino il rilievo della positività dichiarando non idonee al consumo umano tutte le parti dell'animale risultato positivo e disponendone lo smaltimento conformemente al Reg. 1069/09.

Sono esclusi dal programma di campionamento per la ricerca di Trichine i suini oggetto di macellazione per uso domestico privato di allevamenti riconosciuti esenti da Trichine qualora sia possibile escludere un eventuale contatto con roditori.

Inoltre, in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 2074/2005 sugli obblighi di informazioni di filiera, in caso di positività alla ricerca di Trichine nei suini macellati a domicilio, il



veterinario ufficiale effettua le dovute comunicazioni, se del caso, utilizzando anche l'appendice I del citato regolamento (CE) n. 2074/2005.

c) la Sezione dell'IZS competente per territorio o il laboratorio privato:

deve comunicare l'esito della prova di laboratorio al veterinario ufficiale **entro e non oltre le 72 ore** dall'accettazione del campione stesso.

Al fine di razionalizzare le operazioni, i **Comuni**, ove possibile, individuano un locale, fornito almeno di acqua potabile ed un tavolo idoneo, per far confluire gli organi, provenienti dai vari siti domiciliari ove i suini familiari sono stati macellati, da sottoporre ad ispezione e prelievamento di campione.

B. DISINFETTANTI

I disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA sono riportati Manuale operativo delle pesti suine. Tra di essi viene indicato anche l'uso della candeggina, prodotto di uso comune, facilmente reperibile in commercio e dal costo modesto, indicata particolarmente per l'utilizzo negli allevamenti familiari.

C. DEPOPOLAMENTO E RIPOPOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI IN ZONE DI RESTRIZIONE

La macellazione dei suini familiari consente di depopolare il patrimonio suinicolo nelle predette zone, riducendo di fatto il rischio di eventuale diffusione del virus tra cinghiale e suino allevato e, una volta macellati detti suini nell'attuale stagione invernale e comunque entro **il 28 febbraio 2024**, gli allevamenti familiari registrati in BDR vanno chiusi temporaneamente sino a nuove disposizioni anche sulla base della situazione epidemiologica della PSA nel territorio regionale.

Può essere consentita, entro il **15 gennaio 2024**, termine perentorio, l'apertura di **allevamenti familiari** in cui sono destinati suini per il solo finissaggio prima della loro macellazione da effettuarsi dopo 30gg. dalla loro introduzione e, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio 2024. Lo stabilimento, se in zona di restrizione, deve avere misure di Biosicurezza rafforzate, verificate prima dell'introduzione del capo.

Altresì è consentita, sempre entro il termine del 28 febbraio 2024, l'uscita di capi, da un allevamento da riproduzione e/o da ingrasso, per finalità "Macellazione domiciliare per autoconsumo" senza la registrazione dello stabilimento ma con il solo codice fiscale del destinatario, purché la macellazione di tutti i capi avvenga entro le 72 ore dalla data di uscita dall'allevamento di origine.

Resta inteso che le deroghe di cui ai precedenti punti) potranno **non** essere concesse in relazione ad una sfavorevole evoluzione epidemiologica della PSA e/o a seguito di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi comunitari e/o nazionali.

Si invita a dare massima diffusione del presente documento.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE Pos. A.P.

(dott. Gerardo SALVATORE)

Responsabile del procedimento:

Dott. Gerardo Salvatore -

Tel. 0971 668873

E-mail: gerardo.salvatore@regione.basilicata.it